



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6178 del 2008, proposto da: Peraccini Rosita e Peraccini Letizia, rappresentati e difesi dagli avv. Roberto Malizia, Michela Ferrara, con domicilio eletto presso Roberto Malizia in Roma, via Gregorio VII, 384;;

contro

Comune di Tarquinia, Regione Lazio, entrambi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Comune di Tarquinia n. 6993 del 4.4.2008 con cui è stata ingiunta alle ricorrenti la sospensione lavori, la demolizione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le ricorrenti propongono impugnazione avverso l'ordinanza in oggetto con la quale il Comune di Tarquinia ha intimato la sospensione dei lavori e la conseguente demolizione di opere ritenute abusive, realizzate nel lotto n. 254 della lottizzazione del terreno di loro proprietà, e consistenti nella posa in opera di paletti di ferro e rete zincata romboidale, di lunghezza di ml. 21 circa ed altezza di circa ml. 2.

Il provvedimento è motivato in relazione all'asserita necessità di apposito titolo abilitativo per la realizzazione di opere siffatte e di nulla osta paesaggistico, trattandosi di area assoggettata a vincolo a tutela delle bellezze paesaggistiche in base al DM 19.10.1977.

Con il ricorso si deducono i vizi di eccesso di potere per difetto dei presupposti, violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 37 del d.p.r. 380/01, incompetenza e violazione degli artt. 146 e 167 del d. lgs. n. 42/2004.

Si assume in particolare che non occorra il permesso di costruire per l'apposizione di una rete di mera recinzione di un terreno di proprietà privata, in assenza di opere murarie come nel caso di specie e che, ai fini dell'adozione di misure sanzionatorie per l'eventuale violazione del vincolo paesaggistico, sussistono regole, anche in ordine

alla competenza e alla natura delle sanzioni comminabili, poste dall'art. 167 del decreto lgs. 42 del 2004, che escludono la competenza dell'autorità comunale e la sanzione della demolizione.

Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

Con ordinanze nn. 854 e 1308 del 2008 il Tribunale ha richiesto al Comune di Tarquinia di produrre in giudizio tutti gli atti del procedimento.

Espletata l'istruttoria, con ordinanza n. 116 dell'8 gennaio 2009 veniva disposta la sospensione cautelare degli effetti dell'atto impugnato.

Alla pubblica udienza del giorno 21 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito.

DIRITTO

A) La prima argomentazione a supporto del provvedimento impugnato fa riferimento al mancato rispetto delle formalità previste dal t.u. edilizia n. 380 del 2001 e al mancato rilascio del titolo abilitativo (autorizzazione) asseritamente occorrente per l'intervento.

Tali considerazioni non valgono a fondare la legittimità del provvedimento impugnato.

La mancanza di autorizzazione edificatoria non costituisce, in ogni caso, valida giustificazione dell'impugnato ordine di rimozione.

Le opere di recinzione del terreno non si configurano, infatti, come nuova costruzione, per la quale è necessario il previo rilascio di permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrano tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente lo *ius excludendi alios* o, comunque, la delimitazione e l'assetto delle singole proprietà.

Tale è il caso della recinzione eseguita senza opere murarie, costituita da una semplice rete metallica sorretta da paletti in ferro, la quale costituisce installazione precaria e non incide in modo permanente sull'assetto edilizio del territorio (cfr., fra le ultime, Tar Liguria I, 20 settembre 2010 n. 1174; Tar Toscana III, 9 giugno 2011 n. 1005, Tar Piemonte I, 15 febbraio 2010 n. 950; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 11 settembre 2009, n. 8644).

L'intervento in questione rientra, piuttosto nella portata residuale degli interventi realizzabili con il regime semplificato della d.i.a., a mente dell'art. 22 del t.u. dell'edilizia, la cui mancanza non è sanzionabile con la rimozione o la demolizione, previsti dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l'esecuzione di interventi in assenza del permesso di costruire, in totale difformità del medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ma con l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 37 per l'esecuzione di interventi in assenza della prescritta denuncia di inizio di attività.

Diversamente, è invece richiesto il permesso di costruire quando la recinzione determina una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, come nel caso di recinzione costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica o addirittura inferriata sovrastante il muro al quale poi s'incardinano cancelli.

Nel caso di specie l'intervento si sostanzia esclusivamente nell'apposizione di una rete metallica con paletti di ferro e senza alcun tipo di opera muraria, con caratteristiche di precarietà e senza trasformazione effettiva dello stato dei luoghi.

B) Un secondo ordine di considerazioni fa riferimento alla mancanza di autorizzazione paesaggistica.

Si osserva preliminarmente che non è contestata l'esistenza del vincolo.

Ciò premesso, appare irrilevante che la recinzione in esame (costituita, si ribadisce, da una semplice rete metallica e da paletti infissi nel terreno e senza opere murarie) sia stata eseguita senza nulla osta in area vincolata, trattandosi di opera priva di apprezzabile impatto ambientale (cfr., in analogia fattispecie, Tar Piemonte I, 15 febbraio 2010 n. 950; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 8 maggio 2007, n. 4821).

C) Conclusivamente la motivazione del provvedimento impugnato è da considerarsi illegittima in ordine ad entrambi i profili motivazionali menzionati.

Conseguentemente il ricorso va accolto e l'atto impugnato annullato.

Le spese di lite possono comunque essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)